



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO TECNICO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Moro 1, 09010 S. ANNA ARRESI – Tel. 0781.9669211/213 Fax. 0781.966384
mail : e.figus@comune.santannaarresi.ca.it/urbanistica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTA' DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE SUPERFICI DI PARCHEGGIO

Ai sensi della Legge Regionale n°4/2009 e smi (Piano Casa), art. 8, comma 5 bis e art. 15 bis, comma 5 (introdotto dalla Legge Regionale n°21/2011).

INDICE

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Controvalore della monetizzazione.

Articolo 4 Corresponsione dei corrispettivi di monetizzazione

Articolo 5 Aggiornamento dei corrispettivi di monetizzazione.

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire gli interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale.

La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare, ai sensi della Legge Regionale n°4/2009 - art. 8 comma 5 bis e art. 15 bis comma 5 (introdotto dalla Legge Regionale n°21/2011) – la quantificazione della somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi così come prescritto dalla predetta norma regionale più conosciuta come “Piano Casa”.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

Di norma, ai sensi della Legge Regionale n°4/2009, la problematica relativa al reperimento degli spazi da adibire a parcheggio privato come previsto dall'art. 41 sexies della Legge 17.08.1942, n°1150, è risolta ai sensi del 1° comma per cui *“Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione”*.

Tale dotazione si raddoppia per le costruzioni o le parti di costruzioni adibite ad attività produttive;

Nel caso di impossibilità a reperire gli spazi per parcheggi, gli interventi di cui alla L.R. n°4/2009 e s.m.i., e della L.R. n°21/2011 potranno essere attuati ove ammessi, previa monetizzazione degli spazi di parcheggio nei seguenti casi:

a) Per gli interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente previsti dagli articoli 2, 4, 5, 6 della L.R. 23 ottobre 2009, n°4, ricadenti all'interno delle zone urbanistiche classificate nel vigente strumento urbanistico B (di completamento residenziale) – C (di espansione residenziale) – a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- In caso di motivata impossibilità al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n°1150;
- Per superfici da adibire a parcheggio inferiori ai venti (20) metri quadrati (m²);

b) per gli interventi di cui all'articolo 15 - *“Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti”* della Legge Regionale n°21/2011 ricadenti all'interno delle zone urbanistiche classificate nel vigente strumento urbanistico B (di completamento residenziale) – C (di espansione residenziale) a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- In caso di motivata impossibilità al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n°1150 o per superfici da adibire a parcheggio inferiori ai dieci (10) metri quadrati (m²).

c) Per gli interventi di cui all'articolo 15 bis - *“Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra”*, introdotto dalla Legge Regionale n°21/2011, ricadenti all'interno delle zone urbanistiche classificate nel vigente strumento urbanistico B (di completamento residenziale) – C (di espansione residenziale) a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- In caso di motivata impossibilità al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n°1150 o per superfici da adibire a parcheggio inferiori ai dieci (10) metri quadrati (m²).

Articolo 3

Controvalore per monetizzazione aree di parcheggio nei casi ammessi:

Per gli interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente previsti dagli articoli 2, 4, 5, 6 della L.R. 23 ottobre 2009, n°4 e s.m.i., ricadenti all'interno delle zone urbanistiche classificate nel vigente strumento urbanistico B (di completamento residenziale) – C (di espansione residenziale);

per gli interventi di cui all'articolo 15 - "Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti" della L.R. 23 ottobre 2009, n°4 e s.m.i. . ricadenti all'interno delle zone urbanistiche classificate nel vigente strumento urbanistico A (Centro Storico); B (di completamento residenziale) – C (di espansione residenziale)

Per gli interventi di cui all'articolo 15 bis - "*Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra*" della L.R. 23 ottobre 2009, n°4 e s.m.i. ricadenti all'interno delle zone urbanistiche classificate nel vigente strumento urbanistico B (di completamento residenziale) – C (di espansione residenziale)

Per controvalore per la monetizzazione tra le suddette zone urbanistiche B - C si ritiene possibile adottare in ambito comunale per gli interventi ammessi dalla L.R. n°4/2009 e smi i seguenti controvalori:

zona urbanistica	Valore aree ai fini Del C.C. 15/2012	Costo medio realizzazione parcheggio €.	TARIFFA DI MONETIZZAZIONE €/MQ	
B1 centro	50,00	100,00	150,00	
B2 centro	75,00	100,00	175,00	
B3 centro	100,00	100,00	200,00	
B4 centro	150,00	100,00	250,00	
B00 medaus	35,00	100,00	135,00	
B1 medaus	70,00	100,00	170,00	
B0 porto pino	50,00	100,00	150,00	
B1 porto pino	140,00	100,00	240,00	
B1* porto pino	140,00	100,00	240,00	
C1 centro	40,00	100,00	140,00	
C3 centro	80,00	100,00	180,00	
C00 medaus	30,00	100,00	130,00	
C1 medaus	60,00	100,00	160,00	
C00	60,00	100,00	160,00	
C0	40,00	100,00	140,00	
C1*	120,00	100,00	220,00	
C2*	180,00	100,00	280,00	

Il controvalore della monetizzazione, come sopra determinato è da considerarsi sostitutivo dell'obbligo di reperimento delle aree a parcheggio privato di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n°1150 e successive modificazioni e integrazioni, solo ed esclusivamente negli interventi previsti dagli articoli 2, 4, 5, 6, 15 e 15 bis della L.R. n°4/2009 e smi;

Articolo 4

(Corresponsione dei corrispettivi di monetizzazione)

a) Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio di cui al presente Regolamento, sarà corrisposto alla Tesoreria Comunale nei seguenti modi, con le stesse modalità, garanzie e sanzioni previste per gli oneri concessori:

– in unica soluzione preliminarmente al ritiro della Autorizzazione/Concessione Edilizia, ovvero alla presentazione della denuncia di inizio attività (DIA o DUUAP);

A dimostrazione del regolare pagamento degli importi dovuti dovrà essere depositata presso il competente Ufficio Comunale la attestazione del versamento.

b) I proventi introitati dall'Amministrazione Comunale per la monetizzazione delle aree di parcheggio di cui al presente Regolamento - avranno destinazione vincolata e saranno destinati alla:

– acquisizione di aree destinate a spazi di parcheggio pubblico;

– realizzazione ex novo di spazi destinati a parcheggio pubblico relativi ad aree già in possesso dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

(Aggiornamento dei corrispettivi di monetizzazione)

I corrispettivi di monetizzazione così come stabiliti nella Tabella di cui all'art.3) del presente Regolamento saranno soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale mediante apposito atto amministrativo.

L'aggiornamento avverrà sulla base delle variazioni percentuali degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di ope